

ALLEGATO X
(previsto dall'articolo 55, comma 1)

Criteria applicabili ai piani di emergenza

1. I piani di emergenza devono perlomeno prevedere:

- a) l'istituzione di un'unità di crisi a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di lotta adottate;
- b) un elenco delle unità di crisi locali contro la malattia che dispongano di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di lotta a livello locale;
- c) informazioni particolareggiate sul personale coinvolto nelle misure di controllo, sulle sue competenze, sulle sue responsabilità e sulle istruzioni ad esso impartite, tenendo conto dell'esigenza di protezione delle persone e del rischio potenziale che l'Influenza aviaria rappresenta per la salute dell'uomo;
- d) unità di crisi locali di controllo in grado di contattare rapidamente le persone e gli organismi direttamente o indirettamente interessati da un focolaio;
- e) disponibilità di attrezzature e materiale adatti per l'efficace esecuzione delle misure di lotta contro la malattia;
- f) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di sospetto e conferma dell'infezione o della contaminazione, comprese le modalità proposte per la distruzione delle carcasse;
- g) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze relative alle procedure operative e amministrative;
- h) laboratori diagnostici dotati di un servizio per gli esami post mortem, dei mezzi necessari per gli esami sierologici ed istologici, ecc. e in possesso di competenze aggiornate per la diagnosi rapida. A tal fine occorre prevedere modalità di trasporto rapido dei campioni. Il piano di emergenza deve inoltre delineare la potenzialità di analisi del laboratorio e le risorse disponibili per affrontare un focolaio di malattia;
- i) un piano di vaccinazione completo che contempli diversi scenari e fornisca un'indicazione delle popolazioni di pollame o altri volatili in cattività che possono essere vaccinate, una stima della quantità di vaccino necessaria e della sua disponibilità;
- l) sistemi che consentano di disporre di dati relativi alla registrazione delle aziende avicole commerciali sul proprio territorio, fatte salve le altre disposizioni pertinenti previste dalla legislazione comunitaria in questo settore;
- m) disposizioni per il riconoscimento di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate;
- n) disposizioni per l'individuazione di zone ad alta densità di pollame;
- o) disposizioni che attribuiscono le competenze giuridiche necessarie all'attuazione dei piani di emergenza.

